



Contrada Trinità



Verbale di Assemblea Straordinaria

San Secondo Parmense, li 11/12/ 2018, ore 21,00

PRESENTI: vedi firme in calce al verbale.

O. d. G.:

1) Variazione statutaria.

In data odierna, presso la sede dell'Associazione, con formale convocazione, si é riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione per esaminare i punti dell'O.d.G..

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo in carica, come da firme in calce al presente verbale.

Assume la presidenza della riunione a norma dell'art. 9 del vigente statuto sociale il Presidente, Bini Sara che dichiara la seduta validamente costituita.

Le funzioni di Segretario vengono assunte dalla Sig.ra Gazzola Alda , che accetta.

Punto 1.

Il Presidente informa sulla volontà espressa dal consiglio direttivo con delibera del 28/11/2018, di procedere alla variazione dello Statuto al fine di predisporre l'iscrizione all'attuale Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in virtù delle innovazioni derivanti dal D. Lgs. 117/2017, per avere la possibilità di accedere a finanziamenti regionali e nazionali previsti per il settore.

Il Presidente comunica inoltre che, nella stesura del documento, si è cercato di mantenere i riferimenti previgenti relativamente agli organi statutari ed al loro funzionamento, adeguando gli articoli secondo quanto oggi attualmente previsto dal D. Lgs. 117/2017 e leggi previgenti ancora non abrogate.

La bozza dello Statuto rielaborato è già stata messa a disposizione degli associati per una preventiva disamina.

Si apre la discussione:

Si procede alla votazione:

Favorevoli: 35

Contrari: 2

Astenuti: 0

A questo punto si delibera di modificare il vigente Statuto secondo la bozza presentata e si incarica il Presidente di espletare tutte le pratiche inerenti e conseguenti.

Nessun altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 23:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



Associazione Contrada Trinità
Via Garibaldi, 16
43017 San Secondo Parmense (Pr)
C.F./P.IVA 01981050345
contradatrinita@gmail.com



Socio



Contrada Trinità



(cognome e nome)

BERNARDINI ROBERTO
 FONTINI SILVIA
 PERAZZOSA CESARE
 COPELLI EUSABETTA
 DE BLASIO MIRCO
 BELLINI ANGELO
 GIAMPA JURI
 GASPARDI SARA
 DE LUCA GUSEPINA
 PELOSI LARA
 PERINI BRUNO
 COPELLI DIEGO
 GILBONI CATERINA
 ZAROTTI ALESSANDRO
 PERAZZOSA MARIELLA
 PERAZZOSA ALDO
 GAZZOLA ALDA
 BINI SARA
 MAISEVSKIJ ALESSANDRO
 CIABANI ADRIANO
 FANTINI MARZIA
 MONTAGNA CHIARA

(firma)

Roberto Meri
 Fontini Silvia
 Cesare Perazzosa
 Elisabetta Copelli
 De Blazio Mirco
 Angelini
 Giampa Juri
 Gaspari Sara
 De Luca Gusepina
 Lora Pelosi
 Bruno Perini
 Diego Copelli
 Caterina Gilboni
 Alessandro Zarotti
 Mariella Perazzosa
 Aldo Perazzosa
 Alda Gazzola
 Sara Bini
 Alessandro Maishevskij
 Adriano Ciabani
 Marzia Fantini
 Chiara Montagna

CA della Trinità

UFFICIO

Registrato N. 08 GEN. 2019

dal surr.

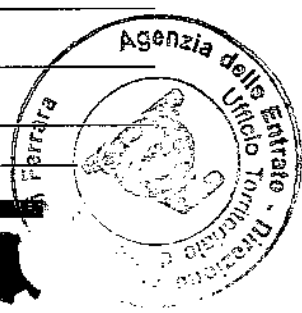
200,00

30 Br. 3
 duecento / 05

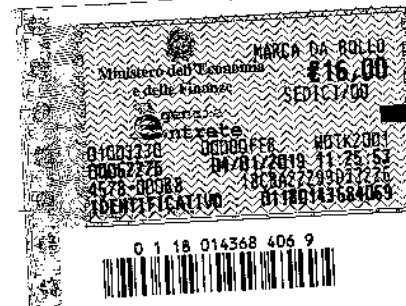


Associazione Contrada Trinità - Direttore Provinciale
 Via Garibaldi, 10 - 43017 San Secondo Parmense (Pr)
 C.F./P.IVA 01981050345
 contradatrinitta@gmail.com

Socio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " CONTRADA TRINITA' "



Art. 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 un'associazione operante senza fini di lucro denominata " CONTRADA TRINITA' A.P.S. ".

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in San Secondo Parmense (PR) Via Garibaldi n. 16.

La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria e può essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3 – Scopo

Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e per l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative.

L'associazione è apolitica ed apartitica. L'adesione all'associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

Lo scopo dell'associazione è il seguente:

- coordinamento e realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni volte alla riscoperta, ripristino, valorizzazione e diffusione di alcuni degli aspetti storico-culturali legati al Comune di San Secondo Parmense (PR);
- valorizzazione delle tradizioni e dei costumi locali;
- promozione di iniziative culturali e ricreative aperte al pubblico;
- organizzazione, realizzazione e gestione di rievocazioni storiche organizzate;
- valorizzazione e diffusione dell'arte, della storia e della cultura in genere;
- erogazione di servizi e prestazioni connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- promozione e realizzazione di attività volte alla diffusione di prodotti enogastronomici locali.

In particolare l'associazione ha come scopo quello di promuovere ed organizzare il "Palio delle Contrade di San Secondo Parmense" ed altre manifestazioni ad esso collegate, mirando al recupero ed alla diffusione della storia e della cultura di San Secondo Parmense.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione potrà inoltre promuovere:

- attività culturali: organizzazione e/o partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, rassegne, eventi e concorsi;
- attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e ricerca, corsi interni di formazione e di divulgazione delle proprie attività istituzionali promuovendo ogni attività svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte storica;
- attività editoriale: pubblicazione di opere, saggi, periodici, strumenti audiovisivi o multimediali, nonché studi e ricerche compiute o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità istituzionali dell'associazione;

L'associazione può altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, compresa la estemporanea ed occasionale somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre svolgere eventualmente attività di tipo commerciale o artigianale, svolta in maniera

episodica e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, può reperire o gestire impianti e spazi, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

Art. 4 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 5 – Regolamentazione

L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti interni approvati dal consiglio direttivo.

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 6 – Associati

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Sono componenti dell'associazione:

i soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

i soci ordinari, che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza impegnandosi a corrispondere la quota annuale di iscrizione per tutta la permanenza del vincolo associativo;

i soci benemeriti, cioè coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con il loro operato, o con il loro sostegno morale o economico alla costituzione e alle vita dell'Associazione;

tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed a osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione e siano accettati dal consiglio direttivo.

Possono essere associati all'associazione anche le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le associazioni riconosciute e non, le persone giuridiche ed ogni organizzazione, comitato od ente che non persegua fini di lucro.

Le persone giuridiche pubbliche possono essere associate esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 7 – Diritti degli associati

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

I soci possono esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel regolamento dell'associazione.

Art. 8 – Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e degli altri associati, di rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'associazione.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dall'assemblea. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al consiglio direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, trascorsi almeno due mesi dal sollecito, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo, con parere espresso dell'organo di controllo, se nominato, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere ammesso.

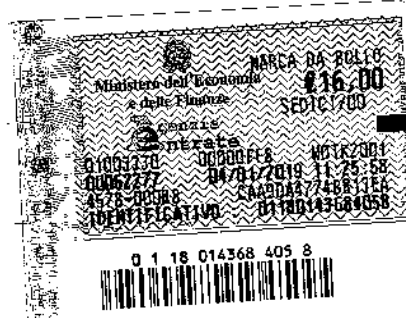
Art. 10 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- l'organo di controllo, se nominato.

Le cariche associative sono elettive e gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta all'interno dell'associazione.

Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi ausiliari, come ad esempio responsabili di settore e commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.



Art. 11 – Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo da un componente il consiglio direttivo o da persona legittimamente intervenuta all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente della riunione dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario della riunione e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere pubblicata mediante affissione presso la sede e messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patrocinio all'associazione.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e le altre cariche associative;
- approva il bilancio previsionale e il programma dell'attività dell'associazione predisposti dal consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo redatto dal consiglio direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale, su proposta del consiglio direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci dell'associazione;
- delibera sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione;
- nomina il o i liquidatori;
- è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione.

La convocazione può essere richiesta, con un espresso ordine del giorno, da un decimo degli associati, in questa ipotesi, il presidente è tenuto alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile, almeno 30 giorni prima, nella sede dell'associazione, e con un minimo di dieci giorni liberi prima della data fissata, con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma; nei casi di particolare urgenza i giorni liberi possono essere ridotti a cinque.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 13 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente il cinquanta per cento degli associati aventi diritto di voto deliberativo, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono approvate in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo, ed in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria, salvo che in materia di scioglimento, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con diritto a voto deliberativo.

Per modificare lo statuto, qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'assemblea.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che non siano stati attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:

- predispone gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- predispone il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione corredati da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- propone all'assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- elegge al proprio interno il presidente, il segretario ed il vice-presidente;
- nomina il tesoriere tra gli associati;
- svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando gli indirizzi generali approvati dall'assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- può attribuire ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo o anche ad estranei all'Associazione, incarichi specifici di riferimento all'attività dell'Associazione;

- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, che ne fissa data, luogo, orario ed ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio.

La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li riguardano e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca dei consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva.

Art. 15 – Presidente e vice-presidente dell'associazione

Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della medesima.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice-presidente, la cui nomina compete sempre al consiglio direttivo.

Art. 16 – Segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Si occupa della verbalizzazione delle sedute del consiglio direttivo e conserva i verbali di consiglio ed assemblea, coadiuva il presidente, attende alla corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dal consiglio direttivo.

Art. 17 - Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra gli associati, cura la riscossione delle quote associative, custodisce la cassa dell'associazione e cura la contabilità anche nei rapporti con professionisti in ordine alla medesima incaricati.

Art. 18 – Revisore dei conti

Se sussistono le condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti o un revisore dei conti, scelto tra persone, anche non associati, dotate di comprovata capacità professionale.

Il collegio o il revisore nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Il revisore controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa, riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario con una relazione scritta sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

Art. 19 – Organo di controllo

Se sussistono le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' costituito dalle entrate delle quote e contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni e lasciti di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, dalle eventuali sovvenzioni di enti di Promozioni Sociale Nazionale o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati e dalle eventuali entrate di carattere commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 21 – Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce o entro il 30 giugno ove particolari esigenze lo richiedano.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto deve essere trasmesso dal consiglio direttivo al revisore o al collegio dei revisori eventualmente nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il rendiconto deve essere depositato in copia, insieme alla relazione sul medesimo effettuata dal revisore, nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.

Art. 22 – Bilancio previsionale

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio previsionale e il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, corredati da una relazione illustrativa.

Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica dell'associazione.

Il bilancio previsionale e il programma dell'attività dell'associazione con la relazione illustrativa devono restare depositati in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché siano approvati. Tutti gli associati possono prenderne visione.

Art. 23 – Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, secondo quanto disposto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento.

Art. 25 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma.

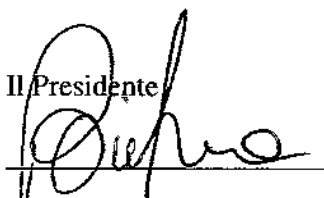
Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

San Secondo Parmense (Pr), li

11 Dicembre 2018

Il Presidente



Approvato nell'assemblea straordinaria del

11 Dicembre 2018

